

COMUNE DI RIBERA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 1° Settore – Affari Generali Sportello Unico per le Attività Produttive

> IMPOSTA DI BOLLO n. 01190614196128 del 09/03/2020

> > Prot. n.6050

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N. 02/2020

IL DIRIGENTE AD INTERIM

VISTA l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta tramite PEC in data 12/08/2019 protocollo generale al n. 13884, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59, inoltrata dal sig. Palermo Giuseppe nato a Ribera il 08/12/1958, legale rappresentante della Carmelo Palermo Olii srl, con sede legale e stabilimento di sansificio e raffinazione olii alimentari sito in C.da Castellana in Ribera, p.iva n. 02324860846 per il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'art. 3, comma 1, *lett. a) lett. c) e lett. e)* in ordine a:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

VISTA la pec in data 13/08/2019, con la quale è stata trasmessa al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, istanza ai fini del rilascio del provvedimento di A.U.A. dei titoli abilitativi di cui all'art. 3, comma 1, *lett. a) lett. c) e lett. e)* in ordine a:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

L'Impianto produttivo della ditta Carmelo Palermo Olii è identificato in catasto al foglio di mappa n. 67 particella n. 20 e particella n. 391.

VISTA la determinazione dirigenziale n. 646 del 16/04/2020, ricevuta tramite PEC in data 20/04/2020 e assunta al protocollo generale al n. 5757, del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Gruppo 3 Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) avente ad oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 13 marzo, N.59, Ditta Carmelo Palermo Olii s.r.l., stabilimento di sansificio e raffinazione olii alimentari sito in c.da Castellana s.n.c. del Comune di Ribera.

- il parere favorevole condizionato, prot. 15519/infr.3808 del 16/09/2019 rilasciato dal 2° Settore Infrastrutture e Urbanistica del Comune di Ribera, Servizio Ecologia.
- il parere endoprocedimentale favorevole con prescrizioni, rilasciato dall'Assessorato Territorio ed Ambiente, Struttura Territoriale dell'Ambiente di Agrigento/Caltanissetta, U.O.B._2, prot. n. 14426 del 06/03/2020.

VISTO il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013

VISTO il D.P.R. 160/2010

VISTO il D.lgs n.152/2006;

VISTA la Legge Regionale 5 aprile 2011, n.5;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana

VISTA la Legge n.288 del 04/08/1989

VISTA la Legge Regionale n. 2 del 10/4/1978;

VISTA la Legge Regionale n.39 del 18/06/1977

VISTA la Legge Regionale n.78 del 04/08/1980

Vista la dichiarazione, ai sensi dell'art.36 comma 2 della legge 22/02/2019 n.1, del 21/04/2020 a firma del Ch.lng. Pampalone Vitangelo assunta al protocollo n.5899 del 22/04/2020 attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.

RILASCIA

ai sensi e per gli effetti dell'art.3, comma 1, *lett. a) lett. c) e lett. e)* del D.P.R. n.59 del 13/03/2013 sig. Palermo Giuseppe nato a Ribera il 08/12/1958, legale rappresentante della Carmelo Palermo Olii srl con sede legale **e stabilimento di sansificio e raffinazione olii alimentari sito in C.da Castellana** in Ribera, p.iva n. 02324860846, catastalmente identificato al foglio di mappa n. 67 particella n. 20 e particella n. 391, AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per i seguenti titoli: - *(art. 3, comma 1, lett. a, DPR 59/2013) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo*

- (art. 3, comma 1, lett. a, DPR 59/2013) autorizzazione agii scaricni di cui ai capo ii dei titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- (art. 3, comma 1, lett. c, DPR 59/2013) autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs 152/2006 e s.m.i.);
- (art. 3, comma 1, lett. e, DPR 59/2013) Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico (art. 8, commi 4 o 6 della L. 447/1995);

L'autorizzazione è rilasciata nel rispetto delle condizioni, limiti e prescrizioni espresse nella Determina Dirigenziale n. 646 del 16/04/2020 (composta da n. 10 pag.) del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Gruppo 3 Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

La durata dell'autorizzazione unica ambientale è stabilita in 15 anni ai sensi dell'art. 3 comma 6, del DPR 59/2013, a decorrere dalla data del rilascio del presente provvedimento.

Il rinnovo della presente autorizzazione unica ambientale deve essere richiesto nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 5 del DPR 59/2013.

Le richieste di modifica della stessa autorizzazione devono essere effettuate secondo le modalità di cui all'art. 6 del predetto DPR 59/2013.

Per quanto non espressamente prescritto con la presente autorizzazione, si rimanda alle norme vigenti in materia.

Gli elaborati e i pareri sono conservati digitalmente presso il S.U.A.P. del Comune di Ribera ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82; E' onere di questo S.U.A.P. la comunicazione dell'esito del procedimento in essere alla ditta richiedente, a mezzo posta elettronica certificata, inviando documento informatico all'indirizzo PEC del professionista delegato, all'Autorità

competente, ed a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento per attivare la conseguente attività di controllo.

Il presente provvedimento unico conclusivo è composto di 13 pagine.

Il presente Provvedimento viene trasmesso ai sensi della Direttiva anticorruzione n. 3 del 2016 al Segretario Generale dell'Ente e al Responsabile del Settore Trasparenza per la pubblicazione del provvedimento (senza gli allegati) sul sito dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, al fine di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati stabiliti sia dalla Legge n.190/2012 (Anticorruzione), sia dal Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n.33 (Trasparenza). La presente autorizzazione sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale on line per quindici giorni consecutivi.

Il presente atto si rilascia alla ditta richiedente salvi i diritti di terzi.

Avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla notifica e/o dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio comunale on line.

RIBERA, 24 aprile 2020

Il Responsabile Suap Geom. Luigi Marino

Il Dirigente ad Interim Dott. Raffaele Gallo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R. 15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE AMBIENTE, TURISMO, ATTIVITA ECONOMICHE E PRODUTTIVE, PROTEZIONE CIVILE

Proposta n. 686/2020

Determ. n. 646 del 16/04/2020

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.) AI SENSI DEL D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59, DITTA CARMELO PALERMO OLII S.R.L., STABILIMENTO DI SANSIFICIO E RAFFINAZIONE OLII ALIMENTARI SITO IN C.DA CASTELLANA S.N.C. DEL COMUNE DI RIBERA (AG).

GRUPPO N. 3 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (A.U.A.)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale n. 2 del 10/4/1978;

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 18/5/1977;

VISTA la Legge Regionale n. 78 del 04/8/1980;

VISTA la Legge n. 288 del 04/08/1989;

VISTO il D.P.R. 13/03/2013, n. 59, pubblicato sulla G.U. n. 124 del 29 maggio 2013, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese (PMI) e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale,

Determ. n. 646 del 16/04/2020 pag. 1/10

a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";

VISTO l'art. 2, comma1, *lett. b*) del sopra citato decreto che individua nella Provincia Regionale ora Libero Consorzio Comunale, l'Autorità Competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'A.U.A., secondo la procedura disposta dall'art. 4, rimanendo inalterati i contenuti tecnici dei singoli titoli abilitativi per i quali resta vigente la relativa normativa di settore;

VISTA la circolare n. 16938 del 10/04/2014 della Regione Siciliana, Assessorato Territorio e Ambiente, Dipartimento dell'Ambiente, Serv. n. 2 "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Chiarimenti a seguito dell'emanazione della legge regionale 24 marzo 2014 n.8 . Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane";

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";

VISTA la circolare n. 26626 del 17/11/2014 "Adempimenti ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013" con la quale il Direttore del Settore Ambiente di questo Ente, ha fissato le linee - guida in ordine alla procedura per l'adozione del provvedimento AUA, al fine di garantire uniformità sul territorio della provincia di Agrigento;

VISTA la nota prot. n. 13954 del 13/08/2019, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 15571 e al n. 15574 del 13/08/2019, con la quale il SUAP del Comune di Ribera (AG) ha trasmesso telematicamente l'istanza della ditta CARMELO PALERMO OLII S.R.L., con sede legale e stabilimento di sansificio e raffinazione olii alimentari sito in C.da Castellana s.n.c., identificato al F.M. n. 67 part.lla n. 20 e part.lla n. 391, del Comune di Ribera (AG), prodotta ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 per il rilascio dei titoli abilitativi di cui all'art. 3, comma 1, *lett. a*), *lett. c*) e *lett.* e) in ordine a:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

VISTA la documentazione, prodotta in copia con la sopra citata istanza, costituita dai sotto elencati elaborati e/o certificati:

- 1. Visura ordinaria società di capitale del 26/07/2019;
- 2. D.A. n. 647/17 del 17/10/1997;
- 3. Stralcio I.G.M. Scala 1:25.000;
- 4. Planimetria acque meteoriche scala 1:1.000;
- 5. Stralcio catastale scala 1:2.000;
- 6. Autorizzazione allo scarico n. 65/2015 del 01/09/2015;
- 7. Planimetria dello stabilimento con indicazione dei punti di emissione:
- 8. Scheda tecnica filtro a coalescenza;
- 9. Diagramma a blocchi del ciclo produttivo:
- 10. Scheda tecnica disoleatore in continuo:
- 11. Schede tecniche punti di emissione E1 E10;
- 12. Relazione idrogeologica fossa biologica:
- 13. Schede tecniche impianti termici;
- 14. Schede tecniche impianti di abbattimento;
- 15. Schede tecniche combustibile;
- 16. Scheda informativa generale;

- 17. Scheda riassuntiva emissioni in atmosfera:
- 18. Documento di riconoscimento del titolare;
- 19. Documento di riconoscimento del referente tecnico A.U.A.;
- 20. Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà a firma del titolare di delega al referente tecnico A.U.A.;
- 21. Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà a firma del Referente tecnico A.U.A. in ordine alle competenze tecniche;
- 22. Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà a firma del Referente tecnico A.U.A. in ordine alla inesistenza di vincoli;
- 23. Schede tecniche materie prime;
- 24. Relazione tecnica sullo scarico dei reflui:
- 25. Istanza di A.U.A. a firma del titolare;
- 26. Documentazione amministrativa finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.L.vo 152/06;

VISTA la nota prot. n. 15992 del 28/08/2019 con la quale questo Ente ha invitato le Amministrazioni in indirizzo, a far pervenire i pareri endoprocedimentali in ordine al rilascio dei titoli abilitativi di cui al D.P.R. 59/2013 art. 3, comma 1, *lett. a)* e *lett. e)*, di competenza del Comune e *lett. c)* di competenza della Struttura Territoriale dell'Ambiente di Agrigento/Caltanissetta;

VISTA la nota prot. n. 15565 del 16/09/2019, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 17132 del 16/09/2019, con la quale il SUAP del Comune di Ribera, ha trasmesso il parere endoprocedimentale favorevole rilasciato dal Dirigente del 2° Settore Infrastrutture e Urbanistica del Comune di Ribera, con prot. 15519 del 16/09/2019, in ordine al titolo abilitativo di cui all'art. 3, comma 1, *lett. a)*, *lett. c)* e *lett. e)* del D.P.R. 59/2013;

VISTA la nota prot. n. 2054 del 05/02/2020 con la quale questo Ente, ha richiesto alla S.T.A. di Agrigento/Caltanissetta, di volere procedere oltre a quanto richiesto con nota prot. n. 15992 del 28/08/2019, alla formulazione del parere endoprocedimentale in ordine al rilascio del titolo abilitativo di cui al D.P.R. 59/2013 art. 3, comma 1, *lett. a)* per lo stabilimento di che trattasi, in quanto le acque meteoriche incidenti i piazzali dello stabilimento verranno scaricate nel vicino torrente previo trattamento in vasca di disoleatura;

VISTA la nota prot. n. 14426 del 06/03/2020, acquisita al protocollo di questo Ente al n. 4342 del 09/03/2020, con la quale la Struttura Territoriale dell'ambiente di Agrigento/Caltanissetta, ha reso il parere endoprocedimentale favorevole per il rilascio del titolo abilitativo di cui all'art. 3, comma1, *lett.* a) e *lett.* c) del D.P.R. n. 59/13, relativamente allo stabilimento di che trattasi;

DATO ATTO che i sopra citati pareri sono stati resi n.q. di Soggetto competente ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, art. 2 comma 1, *lett. c*);

VISTA la L.127/97 ed in particolare il punto 2 lettera F. dell'art. 6 che include nei compiti del Dirigente anche i provvedimenti di autorizzazione;

VISTA la L.R. 23/98 che recepisce alcuni articoli della L.127/97, compreso l'art. 6;

VISTO la L. 241/90 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO D.Lgs. N. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata all'adozione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza del procedimento amministrativo in oggetto secondo le modalità di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013;

RITENUTO di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale facendo propri i pareri sopra citati, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

ATTESTATA l'assenza di conflitto d'interessi del sottoscritto Responsabile del Procedimento ex art. 6 bis della L. n. 241/90, come introdotto con L. n. 190/2012;

PROPONE

per i motivi sopra esposti, l'adozione della seguente determinazione per il rilascio del provvedimento AUA da parte del SUAP del Comune di Ribera

"Art. 1 – Autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, la ditta CARMELO PALERMO OLII S.R.L., con sede legale e stabilimento di sansificio e raffinazione olii alimentari sito in C.da Castellana s.n.c., identificato al F.M. n. 67 part.lla n. 20 e part.lla n. 391, del Comune di Ribera (AG), per i titoli abilitativi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), lett. c) e lett. e) del D.P.R. n. 59/2013, con le prescrizioni e condizioni di seguito indicate.

Relativamente al titolo abilitativo di alla *lett. a)* autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si autorizza:

- Lo scarico dei reflui provenienti dai servizi igienici dello stabilimento in fossa settica tipo IMHOFF interamente interrata, successivo convogliamento in apposita vasca di accumulo a tenuta stagna con sifone e immissione finale nella rete disperdente, con le modalità contenute nella documentazione tecnica allegata all'istanza e nel rispetto dell'Allegato 5 della Delibera del C.I. del 04/02/1997, nonché dei limiti di cui alla Tab. 4 dell'Allegato 5 Parte Terza del D. L.vo 152/06 e ss.mm.ii., così come prescritto nel parere favorevole reso dal Dirigente del 2° Settore Infrastrutture e Urbanistica del Comune di Ribera, con prot. 15519 del 16/09/2019.
- Lo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal piazzale dello stabilimento previa raccolta, canalizzazione, trattamento primario di separazione sansa, sedimentazione, disoleatura e scarico finale su corpo idrico superficiale individuato sul torrente affluente del fiume Magazzolo con le modalità contenute nella documentazione tecnica allegata all'istanza e nel rispetto dei limiti di cui alla Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D. L.vo 152/06 e ss.mm.ii., così come prescritto nel parere favorevole reso dal Dirigente del 2° Settore Infrastrutture e Urbanistica del Comune di Ribera, con prot. 15519 del 16/09/2019.
 - Qualora ai sensi del comma 9 dell'art. 12 del D. L.vo 152/20016 il corpo idrico risulti con portata nulla per oltre 120 giorni annui, lo scarico potrà avvenire sul suolo nel rispetto dei valori limiti di emissione di cui alla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D. L.vo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii., così come indicato nel parere endoprocedimentale favorevole reso con nota prot. n. 14426 del 06/03/2020, dalla Struttura Territoriale dell'Ambiente di Agrigento/Caltanissetta.

Relativamente al titolo abilitativo di cui alla lett. c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D. L.vo 152/06, si autorizza con le

prescrizioni e condizioni contenute nel parere endoprocedimentale favorevole reso dalla Struttura Territoriale dell'ambiente di Agrigento/Caltanissetta con nota prot. n. 14426 del 06/03/202 e di seguito riportate:

VALORI LIMITE EMISSIONI

Punto i emissione	Provenienza	Portat a	Potenza termica nominale	Durata emission e	Inquinante	Limite mg/Nmc	Tipo di impianto di abbattimento
		Nm³/h	(MW)	h/giorno			abbattimonto
E1 (+)	Impianto Termico (oleificio)	18.000	3,9	8	Polveri	30	Ciclone (Multiciclone)
					CO	300	
					NO ₂	500	
					SO ₂	200	
E2 (#) E6 (#) E7 (#)	Forni essiccator i alimentati a biomasse	34.000	5,98	8	Polveri	30	Ciclone (Multiciclone)
					СО	300	
					NO ₂	500	
					SO ₂	200	
E3 (++)	Caldaia Sansificio alimentato con biomassa	34.000	7,1	8	Polveri	30	Ciclone
					COT	30	
					СО	200 150 [2]	
					NO ₂	400	
					_	300	
					SO ₂	200	
E4 (##)	Forni essiccatori alimentati a biomasse	11.000	2	8	Polveri	100	Ciclone
					CO	350	
					NO ₂	500	
					SO ₂	200	
E5(###)	Forni essiccatori alimentati a biomasse	18000	3,2	8	Polveri	30	Ciclone
					CO	300	
					NO_2 SO_2	500 200	
					302	200	
E8(+++)	Caldaia oleificio- (alim. olio comb.)	1050	<1	8	Polveri	150	
					NO ₂	500	
					SO ₂	1700 [*]	
E9 (°)	Concentrat ore	700			Polveri	200-300	
					NO ₂	300	
E10	Silos di terra	360			Polveri	40**	Filtro a tessuto
[2] Valori medi giornalieri							

(+)-Valori limite di cui al § 1.1 della Parte III dell'allegato I alla parte Quinta del D.Lgs 152/2006 e ss.mmi.i – Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biomasse solide installati prima del 19 dicembre 2017-(valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo)- Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari all'11%) (#)-Valori di cui al § 2 della Parte III dell'allegato I alla parte Quinta del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii .Impianti di essiccazione;.(I valori di emissione per gli impianti di essiccazione nei quali i gas combusti o le fiamme vengono a contatto diretto con i materiali da essiccare si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%.)

(++)-Valori limite di cui al § 1.1 della Parte III dell'allegato I alla parte Quinta del D.Lgs 152/2006 e ss.mmi.i – Medi impianti di combustione esistenti alimentati a biomasse solide installati prima del 19 dicembre 2017-(valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'articolo 273-bis, comma 5, ultimo periodo)- Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari all'11%) (##) Valori di cui al § 2- della Parte III dell'allegato I alla parte Quinta del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii-Impianti di essiccazione;.(I valori di emissione per gli impianti di essiccazione nei quali i gas combusti o le fiamme vengono a contatto diretto con i materiali da essiccare si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%.)

(###)Valori di cui al § 2- della Parte III dell'allegato I alla parte Quinta del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii-Impianti di essiccazione;.(I valori di emissione per gli impianti di essiccazione nei quali i gas combusti o le fiamme vengono a contatto diretto con i materiali da essiccare si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%.)

(+++) Valori di cui al § 1.2 della Parte III dell'allegato I alla parte Quinta del d.Lgs 152/2006 e s.m.i.- Medi impianti di combustione esistenti alimentati a combustibili liquidi (valori previsti dalla normativa vigente prima del 19 dicembre 2017, da rispettare ai sensi dell'art. 273- bis, comma 5, ultimo periodo)e **impianti di combustione di potenza inferiore ad 1 MW** Valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso al 3% di cui -[*]

Il combustibile da utilizzare dovrà essere con un tenore di zolfo inferiore all'1%

(°) Valori riferiti al paragrafo 52 della Parte III- dell'allegato I alla Parte quinta del D.lgs 152/2006 e s.m. i.

-** Valori DA 176/GAB del 09/08/2007 e DA 19/ GAB 2010

Per le sostanze per cui non sono stabiliti i valori di emissione nella parte III si applicano anche per gli impianti previsti alla parte III i valori di emissione stabiliti per la parte II;(ai sensi del paragrafo 1 della parte I- Disposizioni generali dell'Allegato I alla parte quinta del D.Lgs 152/2006e s.m.i.)

PRESCRIZIONI

- 1. il gestore è onerato, per i medi impianti di combustione esistenti alimentati a biomasse solide, a rispettare i valori entro le date previste all'art. 273-bis, comma 5 i cui valori saranno da riferirsi ad un tenore di ossigeno al 6%;
- il gestore per i medi impianti di combustione esistenti ai fini dell'adeguamento ai valori limite di emissione e prescrizioni di esercizio di cui all'art. 273-bis, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo è onorato ad inoltrare almeno due anni prima delle date previste al comma 5, domanda autorizzativa di adeguamento ai nuovi limiti e alle migliori tecniche disponibili(BAT) ai sensi dell'art. 271 comma 5;
- 3. il gestore dovrà rispettare i quantitativi di sansa vergine lavorata dichiarati al fine di non superare il limite di soglia di solvente (esano) utilizzato (Ai sensi del punto 19 della Tabella 1 della parte III dell'allegato III alla parte quinta del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii);
- 4. l'impianto dovrà essere realizzato, gestito e monitorato al fine di minimizzare le emissioni nocive in modo da garantire, in tutte le condizioni di normale funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nell'autorizzazione, evitando, per quanto possibile, che dalle attività autorizzate si generino cattivi odori, inquinanti ed emissioni diffuse tecnicamente convogliabili;
- 5. dovranno essere osservate tutte le raccomandazioni per le emissioni odorigene puntuali e diffuse, previste nel D.A. 154/GAB del 24/09/2008 di "approvazione delle linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico" e rispettati gli obblighi nel D.A. 597/GAB del 5/12/2015 in ordine al contenimento delle emissioni odorigene nonché dovranno essere osservati i limiti alle concentrazioni massime di emissioni odorigene diffuse espresse in unità odorimetriche (ouE/m³), ai sensi dell'art. 272-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- 6. per le emissioni diffuse in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti, nonché quelle in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio delle sostanze organiche liquide si dovranno rispettare le prescrizioni e le direttive contenute nell'Allegato V alla Parte v del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

- 7. dovranno essere rispettati i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste lo stabilimento;
- 8. per gli inquinanti non espressamente indicati, si dovranno rispettare i limiti fissati dall'Allegato 1 degli allegati alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;
- 9. il gestore dovrà comunicare con anticipo di almeno 15 giorni la data di messa in esercizio nonché il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. Il termine massimo per la messa a regime dell'impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta al Libero consorzio Comunale di Agrigento nella quale dovranno essere:
 - descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
 - indicato il nuovo termine per la messa a regime.

La proroga s'intende concessa qualora il Libero Consorzio di Agrigento non si esprima entro 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;

- 10. dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dall'impianto autorizzato. Gli esiti delle rilevazioni analitiche devono essere presentati entro 60 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, ad ARPA Sicilia, alla STA AG/CL e al Libero Consorzio di Agrigento.
- 11. per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà fare riferimento, fatte salve le diverse condizioni di esercizio che dovranno essere adeguatamente documentate, a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;
- 12. i campionamenti e/o misurazioni delle emissioni inquinanti dovranno essere eseguiti nei periodi di normale funzionamento dell'impianto. Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli a carico del gestore devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e delle stime di misurazione descritte, che comunque devono essere conformi a quelli pubblicati nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 25 agosto 2000 e, per le determinazioni di inquinanti i cui metodi non sono inclusi nel succitato decreto nel rispetto dell'Allegato VI, Parte V del d.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. e del D.A. n. 31/17 del 25/01/1999:
- 13. ciascun punto di emissione dovrà essere identificato univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate in autorizzazione. Il gestore dello stabilimento si farà carico di attrezzare, rendere accessibili in sicurezza (ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.) e campionabili i punti di emissione oggetto della autorizzazione, nonché di installare i tronchetti di misura e campionamento in condizioni che garantiscano il rispetto delle norme tecniche vigenti (UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN 13284-1:2017);
- 14. la ditta dovrà effettuare, con periodicità annuale, la misurazione delle emissioni inquinanti, e dovrà fare pervenire la comunicazione, almeno 15 giorni di anticipo, alla STA di AG/CI e al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, comunicando agli stessi il risultato delle analisi, anche a mezzo elettronico, entro sessanta giorni dalla data di campionamento;
- 15. la ditta dovrà relazionare, altresì, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (Libero Consorzio Comunale di Agrigento e ARPA Sicilia S.T. di Agrigento) e alla STA di AG/CL, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia;

- 16. gli Organi di controllo, Libero Consorzio Comunale e S.T. ARPA, effettueranno con periodicità almeno annuale, la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente parere, anche in concomitanza con autocontrolli a carico della Ditta;
- 17. i rapporti di prova relativi ai controlli a carico del gestore dello stabilimento dovranno essere redatti in conformità alle direttive di cui al sopra citato D.A. n. 31/17 del 25 gennaio 1999 ed alla norma tecnica UNI EN 15259;
- 18. ai sensi dell'art. 271, commi 14 e 20-ter, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in caso di guasto dei sistemi di abbattimento tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile ed informare tempestivamente (fax; e-mail, ecc) la STA di AG/CL di questo Dipartimento, il Libero Consorzio e la Struttura Territoriale di ARPA Sicilia competente per territorio. Dovrà inoltre essere annotato su apposito registro, secondo lo schema riportato in appendice 2 dell'Allegato VI, alla Parte quinta, del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., il motivo dell'interruzione del funzionamento degli impianti, nonché la data e l'ora dell'interruzione e del ripristino e la durata, in ore, della fermata. Detto registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi competenti al controllo.

Relativamente al titolo abilitativo di cui alla *lett.* e) comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, la Ditta dovrà attenersi a quanto contenuto nella Relazione di impatto acustico redatta in data 05/12/2018, ai sensi del D.P.C.M. 01/03/1991 e della Circolare ARTA. 52.126 dal Per. Ind. Giuseppe SERRO, iscritto nell'elenco regionale siciliano dei tecnici competenti di cui all'art. 2 della legge 26/10/1995 n. 447, prodotta a corredo dell'istanza AUA, nonché nel rispetto del parere reso ai sensi della L. 447/95 art. 6, dal Dirigente del 2° Settore Infrastrutture e Urbanistica del Comune di Ribera, con prot. 15519 del 16/09/2019, che fanno parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2 – Qualora la ditta intenda provvedere ad un ampliamento, ristrutturazione, trasferimento, cambio di destinazione d'uso dell'insediamento produttivo, o intervengano modifiche sostanziali al ciclo lavorativo, deve produrre al SUAP del Comune di Ribera, una nuova domanda di autorizzazione A.U.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del DPR n. 59/2013.

Al fine di rendere più agevoli le operazioni di controllo da parte degli organi competenti, la ditta è tenuta a conservare e rendere disponibile il provvedimento di A.U.A. che verrà rilasciato corredato della documentazione allegata all'istanza A.U.A.

Il S.U.A.P. del Comune di Ribera, comunicherà al Libero Consorzio Comunale di Agrigento, ogni successiva variazione di titolarità, ragione sociale, denominazione, sede legale, rappresentante legale, responsabile impianto, cessazione attività.

In caso di mancata osservanza delle prescrizioni e obblighi disposti dal presente provvedimento verrà applicato il sistema sanzionatorio disposto dalla relativa normativa di settore.

Art. 3 - Il presente provvedimento è adottato ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 59/2013, fatte salve eventuali autorizzazioni, concessioni, pareri e nulla osta necessari e di competenza di altri Enti in materia urbanistica, idraulica, sicurezza, igienico-sanitaria ecc., in particolare per quanto riguarda gli interventi strutturali connessi alla realizzazione dei presidi e dei sistemi di raccolta e smaltimento degli scarichi idrici.

Il presente provvedimento è suscettibile di revoca o di modifica e, in ogni caso, subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente.

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento di A.U.A. da parte del SUAP del Comune Ribera. Il rinnovo dell'A.U.A. deve essere chiesto almeno sei mesi prima della scadenza.

Avverso il presente provvedimento la Ditta può proporre ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla ricezione del Titolo da parte del S.U.A.P. del Comune di Ribera".

Il presente provvedimento verrà trasmesso al SUAP del Comune di Ribera per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 13/03/2013, n. 59.

Il SUAP, al momento del rilascio dell'A.U.A., dovrà acquisire la Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 36 della Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 1.

In occasione del rilascio del provvedimento A.U.A. o al momento della notifica dello stesso, verificherà altresì, in ottemperanza a quanto previsto dal combinato disposto della L.R. n. 24/93, del D. L.vo 230/91, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, il pagamento delle tasse di concessioni governative dovute dalla ditta per il titolo richiesto, al fine di dargli efficacia autorizzativa.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CAPO GRUPPO N. 3 - A.U.A.

(geom. Antonio BAIO)

Agrigento, lì 19/04/2020

IL TITOLARE P.O.

Per i motivi sopra esposti

VISTA la superiore proposta;

VISTO l'art. 51 della Legge 142/90 e s.m.i., così come recepito dalla L.R. N. 48/91;

VISTO il T.U. E.L., approvato con D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000;

VISTA la L.R. 26/93;

VISTO l'O.R.EE.LL.;

RITENUTO che la stessa sia meritevole di approvazione;

ATTESTATA l'assenza di conflitto d'interessi del sottoscritto titolare P.O. ex art. 6 bis della L. n. 241/90, come introdotto con L. n. 190/2012;

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto;

DETERMINA

Approvare la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento, geom. Antonio BAIO con la narrativa e dispositivo di cui alla stessa.

IL TITOLARE P.O.

(dott. Giovanni BELLAVIA)

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata dalla stessa e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso gli uffici di competenza.